



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2855
Data del provvedimento	25-11-2021
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Opere di manutenzione straordinaria inerenti porzioni del solaio di copertura del blocco operativo Padiglione A. Vespucci del P.O. Nuovo San Giovanni di Dio a Firenze. CIG: 8874423D85. Autorizzazione al subappalto

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOS GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
Direttore della Struttura	MEUCCI LUCA a.i.
Responsabile del procedimento	MEUCCI LUCA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate la delibera n. 644 del 18/04/2019 *“Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell’adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macroarticolazioni aziendali”* e la delibera n. 1348 del 26/09/2019 *“[...] Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica [...]”* che definiscono il sistema delle deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Dato atto che con delibera n. 1064 del 19/07/2019 il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica;

Preso atto che con delibera n. 814 del 31/05/2019 l’Ing. Luca Meucci è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Zona Firenze;

Visti:

1. il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. *“Codice dei contratti pubblici”*;
2. la legge n. 55 del 14/6/2019 di *“Conversione con modificazioni, del decreto legge 18/4/2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* pubblicato nella G.U. n. 140 del 17/6/2019, in vigore dal 18/6/2019;
3. il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
4. il Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Richiamata altresì la delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento... dipartimento area tecnica”*, con la quale si stabilisce che: *“... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se l’attività interessa un’unica unità organizzativa, la figura del RUP coincide con quella del dirigente preposto all’unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte da parte di quest’ultimo di altro dipendente addetto all’unità (...omissis...)”*;

Richiamata integralmente la determina n. 2050 del 18.08.2021 con la quale è stata approvata la documentazione progettuale, il Quadro Economico Assestato dell’intervento denominato *“Opere di manutenzione straordinaria inerenti porzioni del solaio di copertura del blocco operatorio Padiglione A. Vespucci Via di Torregalli 3 Firenze”* ed è stata avviata, la procedura di affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a) e 3) del D.L. n.76 /2020 come convertito dalla L. n. 120/2020;

Vista la determina n. 2518 del 19.10.2021 con la quale:

- sono stati affidati i lavori di *“Manutenzione straordinaria inerenti porzioni del solaio di copertura del blocco operatorio Padiglione A. Vespucci - CIG: 8874423D85”*, al Gruppo ECF SPA con sede in Via Curtatone 4 - Roma, C.F./P.I. 04808921003 per un importo pari ad € 113.998,66 oltre oneri della sicurezza pari a € 31.786,86 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed € 1.200,00 per oneri sicurezza COVID non soggetti a ribasso per un totale di € 146.985,52 oltre IVA di legge;

- è stata parzialmente rettificata la determina n. 2050/2021 per la parte che riguarda la copertura economica dell'intervento pari a € 227.000,00 che non trova copertura sul Piano Investimenti aziendale bensì sul bilancio corrente come di seguito indicato:

- per € 207.777,68 IVA inclusa è finanziato sul conto economico 3B.04.01 "Manutenzione Immobili" suddiviso in € 53.797,00 per l'esercizio 2021 e in € 153.980,68 per l'esercizio 2022;
- è stato approvato il nuovo Quadro Economico Assestato;

Vista la lettera contratto, stipulato con il Gruppo ECF S.p.A. accettata per accettazione e inviata con PEC del 10.11.2021;

Dato atto che in data 20.10.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via di urgenza;

Ricordato che il RUP dell'intervento è l'Ing. Luca Meucci, Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Preso atto che in sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore Gruppo ECF SPA si è riservato la facoltà di subappaltare le parti appositamente indicate in sede di offerta e più specificatamente "opere di impermeabilizzazioni, opere da fabbro, cartongessi e controsoffitti, il tutto nei limiti percentuali massimi previsti dalla vigente legislazione (il subappalto delle lavorazioni è consentito nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto);

Preso atto che:

- è pervenuta a questa amministrazione tramite PEC del 05.11.2021 protocollata in pari data con n. 05.11.2021, da parte del Gruppo ECF SPA appaltatrice, istanza di subappalto a favore della ditta ITALSOLID s.a.s. con sede in Rufina (FI), Via Forlivese 19 – 50066 Fraz. Selvapiana C.F./P.IVA 05582150487, con la quale è stato richiesto il rilascio dell'autorizzazione al subappalto dei lavori relativi a "opere di controsoffittatura antisfondellamento REI60", categoria OG1, per un importo complessivo di € 26.954,72 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza (istanza agli atti della struttura proponente);
- questa amministrazione ha chiesto chiarimenti e integrazioni documentali, interrompendo nel contempo i termini del procedimento (istanza agli atti della struttura proponente);

Visto l'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 dal quale si evince che *"la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti nei seguenti casi: 1) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente"*;

Preso atto che le parti con apposita clausola inserita nel contratto di subappalto (art. 6 "situazioni lavori – pagamenti – divieto di cessione di credito) hanno rinunciato al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione Appaltante;

Atteso che la richiesta di autorizzazione al subappalto è, allo stato attuale, debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m., ed in particolare del contratto di subappalto la cui validità è subordinata al rilascio della relativa autorizzazione;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto o del cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero, come nel caso di specie, entro quindici giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00 e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Tenuto conto che:

- le opere oggetto di autorizzazione sono state indicate in sede di offerta come subappaltabili e che le lavorazioni di cui trattasi rientrano nella categoria OG1;
- l'importo del subappalto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- l'impresa aggiudicataria ha dichiarato di aver favorevolmente verificato l'idoneità tecnico professionale della ditta subappaltatrice, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all'Allegato XVII, e, a comprova, ha trasmesso la relativa documentazione prevista all'art. 16;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

Rilevato che non occorre richiedere l'informazione antimafia nei confronti della ditta ITALSOLID s.a.s., prescritta dal D. Lgs. 159/2011 e s.m. in quanto l'importo del subappalto da autorizzare non supera il valore di euro 150.000,00 secondo il disposto dell'art. 91, comma 1, lett. c) del medesimo decreto, né trattasi di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto di autorizzare il subappalto richiesto sulla base della documentazione acquisita agli atti di ufficio;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda USL Toscana centro;

Considerato che è necessario provvedere con urgenza, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/2/2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il corretto andamento dei lavori in relazione al rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente;

Dato atto che il Direttore della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità dell'atto proposto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'appaltatore Gruppo ECF SPA, ad affidare in subappalto i lavori relativi a "opere di controsoffittatura antisfondamento REI60", categoria OG1, a favore della ditta ITALSOLID s.a.s. con sede in Rufina (FI), Via Forlivese 19 – 50066 Fraz. Selvapiana C.F./PIVA 05582150487, per un importo complessivo di € 26.954,72 di cui € 600,00 per oneri della sicurezza;
2. di dare atto che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, vista la clausola inserita dalle parti nel contratto di subappalto;
3. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
5. Di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.;

S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze

Ing. Luca Meucci

"documento firmato digitalmente"